

Delebio, 5 ottobre 2020
Serv. Garanzia Passive/dpm.11
Ns.rif. 120200371233

Spettabile
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Oggetto: appendice n. 1 alla fidejussione n. 18.1895-

Premesso che:

- 1) con provvedimento n. 11086 del 27/07/2018, la ditta S.E.Val S.r.l., con sede legale a Colico (LC), Via La Croce 14, cod. fiscale e P.IVA: 00572160141, è stata autorizzata a realizzare e ad esercitare l'attività di "realizzazione e esercizio di un impianto che effettua ricerca e sperimentazione dedicato al trattamento/recupero delle batterie al Litio" (impianto di recupero - R) ubicata nel comune di Colico (LC) in via La Croce 10;
- 2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta S.E.Val S.r.l., ha presentato alla Regione Lombardia, in qualità di ente da garantire, garanzia finanziaria **nr. 18.01895 del 04.10.2018** di importo **€ 21.407,32 (Ventunmila-quattrocentosette/32 Euro)** stipulata con Creval;
- 3) con provvedimento autorizzativo Decreto 8851 del 22.07.2020 della Regione Lombardia, è stata prorogata l'autorizzazione di cui al punto 1, al 27.07.2022;
- 4) al punto 3 del Decreto 8851 del 22.07.2020, la Regione Lombardia ha richiesto la stipula di una nuova fidejussione o un'appendice alla fidejussione bancaria nr. **18.01895** del 04.10.2018, adeguata a quanto richiesto dal nuovo provvedimento;
- 5) i quantitativi autorizzati dal Decreto 8851 del 22.07.2020 non sono cambiati e l'importo della garanzia rimane invariato come da punto 2 di tale decreto;
- 6) il Decreto 8851 del 22.07.2020 richiede una modifica della durata della garanzia finanziaria da prestare che dovrà valere fino al 27 luglio 2023;
- 7) con D.G.R. n. 7/19461 del 19 novembre 2004, sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

La presente appendice, proroga la scadenza della fidejussione nr. **18.01895** del 04.10.2018, al **27 luglio 2023**, decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Lombardia tramite dichiarazione scritta.

Gli articoli di cui alla fidejussione nr. **18.01895** del 04.10.2018 rimangono validi e invariati ad esclusione dell'art. 3 che viene sostituito dal seguente:

CREVAL S.p.A.
Agenzia di Delebio
Scherini Luca - Agente

Segue appendice n. 1 del 5 ottobre 2020 alla fideiussione n. 18.1895 del 4 ottobre 2018 – Pag. 2/2


Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia dal 04.10.2018 sino al **27 luglio 2023**, secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A al provvedimento n. 11086 del 27/07/2018, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi e dai punti 2 e 3 del Decreto 8851 del 22.07.2020; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Lombardia tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Banca, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

**Il Contraente
S.E.VAL. S.r.l.**



**La Banca
CREVAL S.p.A.
Agenzia di Delebio
Scherini Luca - Agente**

